

Unione dei Comuni "Terralbese"

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

N. 29 Del 31.10.2016	OGGETTO: ATTIVAZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. ADESIONE ASMEL. RINVIO
-------------------------	---

L'anno duemilasedici, il giorno trentuno del mese di Ottobre con inizio alle ore 16,00 in Arborea presso l'ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito l'Assemblea dei Sindaci dell'Unione dei Comuni del Terralbese,

	PRESENTI	ASSENTI
Pintus Manuela	X	
Santucci Andrea		X
Casciu Gerardo	X	
Cera Emanuele	X	
Piras Pietro Paolo	X	

Presiede la seduta il Presidente Pintus Manuela

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Maria Bonaria Scala

L'Assemblea dei Sindaci

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni ed in particolare l'art 42 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATO lo statuto dell'Unione dei Comuni ;

VISTA la L.R. 2/2016;

DATO ATTO che il Presidente ha ritenuto di dover iscrivere tale punto all'odierno odg. Dell'Assemblea per fare il punto della situazione sulla costituzione della C.U.C. anche alla luce di quanto emerso nella recente giornata di studi tenutasi a Terralba il giorno 25.10.2016 a cura della ASMEL;

RICHIAMATO preliminarmente l'exkursus normativo , nazionale e regionale, illustrato dal Segretario dell'Unione ed in particolare:

- i commi 1 e 3 bis del previgente art. 33 del D. Lgs. 163/2006 che testualmente recitano:

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centralidi committenza, anche associandosi o consorziandosi.

.....

3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione;

- l'art. 23-ter, comma 3, della legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della legge n. 208 del 2015, secondo il quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

- l'art. 41 della Legge della Regione Autonoma della Sardegna del 04/02/2016 n. 2 che proroga il termine per l'organizzazione della centrale di committenza e testualmente recita: Al fine di consentire l'organizzazione delle centrali di committenza in coerenza con il piano di riordino territoriale, anche attraverso le unioni di comuni, il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 2015, n. 29 (Differimento del termine di entrata in vigore della centrale unica di committenza), relativo all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è differito al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, e comunque non oltre il 20 giugno 2016;

- il nuovo codice degli appalti di cui al D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 con il quale si è provveduto a dare attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di aggiudicazione dei contratti di appalto e di concessione, provvedendo contestualmente al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, entrato in vigore il 19 aprile u.s. e che ha integralmente abrogato, a decorrere dalla stessa data il d.lgs. 12 Aprile 2006, n. 163;
- l'art. 37 del nuovo codice degli appalti, rubricato *“Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”* il quale al comma 1 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'[articolo 38](#);
- l'art. 38 del suddetto codice, rubricato *“Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza”*, che ha introdotto una puntuale disciplina sulla qualificazione delle stazioni appaltanti per i contratti di lavori di valore superiore a 150.000 euro e di servizi di valore superiore a 40.000 euro, finalizzata alla istituzione presso l'ANAC di un apposito elenco delle amministrazioni aggiudicatrici qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza;

DATO ATTO che :

- a norma di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 37, le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;
- il comma 4 dello stesso articolo prevede che, se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2 in merito alle soglie ivi previste, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
- l'art. 216 comma 10 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'[articolo 38](#), i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'[articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221](#);

PRESO ATTO che i segretari dei Comuni aderenti all' Unione si sono autoconvocati per studiare le problematiche ed individuare un cronoprogramma che , coinvolgendo a cascata tutti i soggetti interessati, consenta di addivenire all'individuazione delle forme ottimali di aggregazione ed in ultimo modalità e tempi per la costituzione di una C.U.C. a livello di Unione;

PRESO ATTO altresì che, nelle more della predisposizione delle bozze degli atti, il Segretario comunica che :

- la Regione Sardegna ha approvato la L.R. 20 OTTOBRE 2016, N. 24 *“Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”* il cui articolo 27 , rubricato *“Applicazione dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016 , testualmente recita :*

“ 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, e per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica l'articolo 37, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'articolo 216, comma 10, del medesimo decreto legislativo”
- L'adesione alla centrale Unica di Committenza di ASMEL, ASMECOMM, da parte delle UNIONI DI COMUNI è attiva solo dal 6.10.2016 con tariffe ridotte rispetto a quelle praticate ai comuni. Tale adesione alla società non è in contrasto con le vigenti norme sulla limitazione delle società pubbliche (D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, Legge n. 190/2014) , come confermato anche dal *“Testo unico sulle società a partecipazione pubblica”*, D. Lgs. n.175 del 19/08/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.210 del 08/09/2016, attuativo della Legge delega 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. Riforma PA). Tale adesione , però pur legittima sotto i profili di legittimità, anche se vengono applicate tariffe ridotte comporta dei costi importanti, come da prospetto pubblicato sul sito ASMEL , che saranno posti a carico della ditta aggiudicataria, ma che ovviamente in via indiretta saranno a carico della stazione appaltante che otterrà delle offerte con dei ribassi minori.

- La piattaforma regionale Sardegna CAT non è attiva per i lavori pubblici ma solo per l'acquisizione di beni e servizi e per manutenzioni ordinarie;
- Nella fase transitoria, nelle more della Costituzione della Centrale Unica strutturata , in attesa di verificare i carichi di lavoro e di avere un quadro maggiormente definito, la Centrale di Committenza potrebbe essere organizzata richiedendo ai comuni aderenti, di volta in volta e in relazione al numero ed alla tipologia delle gare da gestire, le professionalità di cui ha necessità, che opereranno per la Centrale di Committenza nell'ambito del loro normale orario di lavoro in distacco, senza oneri per l'Unione dei Comuni ai sensi dell'art. 70, comma 12 del decreto 165/2005 e s.m.i Il distacco sarà ai soli fini gestionali e per l'espletamento dei singoli procedimenti e l'Unione, nella prima fase transitoria e fino alla costituzione di un ufficio distaccato, gestirà il relativo rapporto funzionale (o di servizio) restando il rapporto organico (o di impiego) in capo all'Ente di appartenenza. Ogni Amministrazione manterrà interamente la gestione del rapporto di lavoro .

Tutto ciò premesso

RITENUTO dover rinviare qualsiasi decisione al riguardo al momento in cui verranno elaborati gli schemi per la costituzione della C.U.C. richiamati in premessa e verranno approfonditi gli aspetti legati all'adesione ASMECOMM (costi, recesso, responsabilità) come illustrati dal Segretario , alla luce anche del rinvio dell'entrata in vigore operata dalla citata legge regionale;

Unanime

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente deliberato e si intendono integralmente richiamate;

DI prendere atto della illustrazione del Segretario sulla normativa nazionale e regionale sulla C.U.C. , degli oneri correlati all'adesione ad ASMECOMM e dell'art 27 della L.R. 24/2016;

DI rinviare , per i motivi esposti in premessa ad altra seduta qualsiasi decisione al riguardo .

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Dr.ssa Manuela Pintus

Il Segretario
F.to Dott. ssa Maria Bonaria Scala

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 09.11.2016 al 24.11.2016 al n. 51

Arborea 09.11.2016

L'Impiegato Incaricato
IL SEGRETARIO

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

Arborea , _____

L'impiegato incaricato/a

deliberazione trasmessa a:

- Comuni aderenti.
- Presidente
- servizio finanziario
- servizio tributi \ biblioteca
- servizio amministrativo
- servizio socio assistenziale \ culturale
- servizio tecnico